

## ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TARSU

### ART. 11 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. In relazione all'art. 67 del Decreto Legislativo 517/1993, le eventuali agevolazioni tariffarie possono essere stabilite nei seguenti limiti :

- a) per coloro che versino in comprovate condizioni di disagio socio-economico: esenzione totale;
- b) per associazioni o enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio culturale: esenzione totale;
- c) per le abitazioni i cui occupanti, pur se proprietari dell'alloggio, siano esclusivamente titolari di reddito da pensione sociale; riduzione fino al 20% dell'importo;
- d) per le famiglie che abbiano nel loro nucleo familiare un portatore di handicap riconosciuto con dichiarazione dell'assessorato ai Servizi Sociali; riduzione fino ad un terzo;
- e) Esenzione totale per le giovani coppie che contraggono matrimonio civile o religioso purchè il reddito del nucleo familiare non sia superiore a dodici mila euro e l'età di almeno uno dei due coniugi non sia superiore ai 35 anni alla data del matrimonio. La durata dell'esenzione è di anni due dall'accoglimento della relativa istanza.
- f) Esenzione totale per i giovani di età inferiore a 35 anni senza ulteriori redditi che intraprendono ovvero hanno intrapreso un'attività commerciale nel territorio comunale. La durata dell'esenzione è di anni due dall'accoglimento della relativa istanza.

2. Le agevolazioni di tariffa sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.

3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni richieste.

4. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dall'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate. Nel caso d'accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/1993.

5. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.